



*Regione Puglia*  
*Segretariato Generale della Giunta Regionale*

Disegno di Legge N. **20** del 26/02/2019

Disegno di Legge Regionale \_\_\_\_\_ 2019, n. \_\_\_\_\_, recante  
“Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 73  
comma 1 lett. a) del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 - Sentenza del  
TAR Puglia n. 1382 del 30.12.2017” a favore di Vania Dario.

## RELAZIONE

SDL/CST/2019/00 002

Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'art. 73 che:

*"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*

- a. sentenze esecutive;*
- b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
- d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*

*2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.*

*3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.*

*4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".*

Nelle more dei necessari approfondimenti sul campo di applicazione di tale novella normativa e al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza n. 1382/2017 del 30/12/2017 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - in un giudizio promosso dagli Avv. Dario Vania, rappresentato e difeso da sé stesso, avendone i titoli, e dall'avvocato Lucia Colangelo, contro Regione Puglia.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.


In relazione allo specifico debito fuori bilancio, si espone quanto segue.

Con atto del 3/10/2016 l'Avv. Dario Vania rappresentato e difeso dall'Avv. Lucia Colangelo e da se stesso, presentava ricorso con contestuale istanza di sospensiva al Tribunale Amministrativo Regionale Puglia – Bari, contro Regione Puglia per l'annullamento della nota prot AOO\_030/62868 del 2/8/2016 e della D.D.S.A. n. 49 del 15/02/2016, avverso il diniego del riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale ex D.Lgs 99/2004. La Regione Puglia si costituiva in giudizio, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Carletti. Il Servizio Provinciale Agricoltura di Bari, in esecuzione della nota della Sezione Coordinamento Servizi Territoriali prot AOO/180/13666 del 25/11/16, con nota prot AOO\_180/15839 del 7/12/2016 attestava il possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale da parte del ricorrente. Con Sentenza n. 1382/2017 del 30/12/2017 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia pronunciandosi definitivamente sul ricorso, ha dichiarato cessata la materia del contendere e condannato la Regione Puglia al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 1.500,00 oltre accessori di legge. L'Avv. Dario Vania con PEC del 28/11/2018 in riscontro alle note della Sezione Coordinamento Servizi Territoriali del 15/02/2018 prot 8740 e del 26/04/2018 prot 22801 ha quantificato le somme dovute nella misura pari ad € 2.444,00 (di cui 1.500,00 di spese di giudizio ed € 944,00 di accessori di legge).

Per quanto sopra riportato, considerata l'urgenza del pagamento in oggetto al fine di evitare aggravio di spese per la Regione Puglia, è necessario procedere alla liquidazione di quanto innanzi indicato.

L'ASSESSORE

Dott. Leonardo Di Gioia



Legge Regionale \_\_\_\_\_ 2019 , n. \_\_\_\_\_

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a)  
del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118.  
Sentenza del TAR Puglia n. 1382 del 30.12.2017

Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi  
dell'art. 73 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

"Il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del Sentenza del TAR Puglia n. 1382 del 30.12.2017, quantificato nella misura di € 2.444,00 (di cui 1.500,00 di spese di giudizio ed € 944,00 di accessori di legge), a favore di Vania Dario, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118, così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126".

Art. 2

(Norma finanziaria)

Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui al precedente art. 1 si provvede, mediante imputazione al bilancio del corrente esercizio, come segue:

- le somme dovute a titolo di rimborso spese procedurali e legali troveranno copertura negli stanziamenti dei competenti capitoli, come segue:

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione; Programma 11 – Altri servizi generali

Titolo 1 – Spese correnti

Cap. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti - Spese procedurali e legali"

